



STATUTO



Rete di Ambulatori e Laboratori Territoriali Associati ReALTà

Approvato dall' Assemblea Costituente del 18 Maggio 2012

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Costituzione e Scopi

La Rete di Ambulatori e Laboratori Territoriali Associati, denominata ReALTà, è un' associazione non a scopo di lucro costituita tra operatori e strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Sistema Sanitario.

E' una rete associativa apartitica che ha parimenti lo scopo di rappresentare gli iscritti nella difesa dei loro interessi e diritti in campo sindacale, morale, culturale, tecnico ed organizzativo. Scopo della rete associativa è anche quello di qualificare i compiti gestionali degli iscritti potenziandone le attività sul piano scientifico

Articolo 2: Sede

La sede legale della ReALTà è a Roma in Via Emma Carelli, 6 presso il laboratorio di analisi Gamma srl

Articolo 3: Logo

Il marchio identificativo della ReALTà è rappresentato da una triade di abbracci stilizzati con il logo acronimo di "ReALTà *biomedica*", come da modello allegato

Articolo 4: Iscrizione e cancellazione

Possono essere iscritti alla ReALTà quanti richiamati dall'art.1 in modo conforme al Regolamento. L' iscrizione comporta l' obbligo di mantenere una condotta leale nei confronti sia degli altri iscritti che della rete associativa, aderendo totalmente alle norme deontologiche

Per iscriversi è sufficiente comunicare al Segretario gli estremi della persona fisica o giuridica che intende associarsi e manifestarne adeguatamente la volontà associativa tramite presentazione di copia di un documento del titolare

E' consentita la facoltà del titolare di farsi rappresentare da persona fiduciaria allegando all' iscrizione delega espressa che indichi eventuali limiti temporali o di merito. Il delegato non può assolutamente ricevere delega per conto di altro operatore o struttura

La comunicazione della nuova adesione verrà diffusa a tutti gli associati mediante gli strumenti individuati dal Regolamento e la stessa pubblicazione sancisce lo status di associato

L' adesione, tuttavia, diventa efficace solo trascorso un termine di dieci giorni: se entro tale termine almeno 1/10 dei soci effettivi presenta motivata eccezione al Garante della Trasparenza ovvero al Presidente, questi è tenuto a convocare d' urgenza un' assemblea che valuti l' opportunità della nuova adesione. Il termine dei dieci giorni viene quindi sospeso fino ad assemblea consumata.

La adesione all' associazione è a tempo indeterminato, salva la facoltà dell' iscritto di recedere conformemente alle modalità del caso

La cancellazione dall'elenco degli associati può avvenire:

- Per espressa richiesta del socio, che per qualsiasi motivo intenda recedere dall'associazione, e questo tramite comunicazione anche verbale al Segretario purché certificata da idonea documentazione (lettera, raccomandata, email, sms) che ne confermi la determinazione entro sette giorni; in assenza, la decadenza del socio viene a far data dal ricevimento di una qualsiasi certificazione documentale
- Per volontà dell' Assemblea dei soci qualora si ravveda un comportamento scorretto nei confronti di un altro associato o della rete stessa. L' assemblea decide secondo le maggioranze delle decisioni straordinarie
- Per volontà dell' Assemblea dei soci qualora il mancato pagamento della quota parte degli oneri assunti in sede di Assemblea venga considerato come sostanziale non adesione agli scopi dell' Associazione stessa

Articolo 5: quote di partecipazione

La ReALTà è un' associazione non a scopo di lucro e nessuna quota è dovuta per la condizione di socio; né saranno previsti compensi o emolumenti per l' assunzione delle cariche sociali

In caso di decadenza dalla condizione di socio o di qualsiasi incarico e carica sociale, nulla potrà essere preteso per le eventuali somme già versate; vengono fatte salve le responsabilità riconosciute per legge nei confronti dell' Associazione

CAPO 2 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 6: Organi dell' associazione e cariche istituzionali

Sono organi dell' associazione:

- l' Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- la Consulta del lavoro

- le Commissioni di lavoro
- il Collegio dei Probiviri

Sono cariche istituzionali:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- i Consiglieri del Direttivo
- il Garante della Trasparenza

Articolo 7: Soci ed Assemblea dei soci

I soci sono tutti parimenti dignitari ed ognuno esprime uno ed un solo voto; non esistono distinzioni di sorta o prevalenze di alcun tipo, né è ammesso l' istituto della delega

I soci tutti devono onestamente adoperarsi per il miglioramento della prospettiva di lavoro di tutti e di ciascuno.

L' Assemblea dei soci viene convocata almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta ne faccia richiesta almeno 1/5 degli iscritti

L' Assemblea dei soci

- nomina preliminarmente un Presidente di Assemblea ed un Segretario di Assemblea
- nomina il Presidente ed un Vicepresidente
- nomina il Segretario ed il Tesoriere
- nomina il Consiglio Direttivo
- nomina i componenti del collegio dei Probiviri
- nomina il Garante della Trasparenza
- modifica lo Statuto
- indica le direttive generali dell' Associazione
- delibera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- delibera procedimenti disciplinari anche su proposta del Collegio dei Probiviri per eventuali controversie sollevate da o tra soci
- approva il rendiconto di bilancio
- approva apposito Regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo, a disciplina di tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto

L' Assemblea dei soci è valida in prima convocazione se intervengono direttamente almeno metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione indipendentemente dai partecipanti

La convocazione, con preavviso di almeno sette giorni, può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata

Le decisioni vengono prese con maggioranze di almeno metà più uno dei presenti

Fanno eccezioni le modifiche statutarie, l'emanazione del Regolamento e le sanzioni disciplinari che devono prevedere una maggioranza della metà più uno degli iscritti e sono considerate Assemblee Straordinarie

Articolo 8: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si interessa di questioni essenzialmente di carattere esecutivo; ha infatti funzione propositiva e deliberativa per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall' Assemblea

Costituiscono il consiglio direttivo le seguenti figure:

- ▲ il Presidente ed il Vicepresidente
- ▲ il Segretario e il Tesoriere
- ▲ un numero di Consiglieri aggiunti del Direttivo pari ad un quinto dei soci

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte all' anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre componenti; non è previsto l' utilizzo dell' istituto della delega

La convocazione, con preavviso di almeno sette giorni, può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata

In casi di urgenza o a discrezione del Presidente, il termine di preavviso può essere ridotto a 12 ore

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i soci i quali mantengono il diritto di parola. Su richiesta di almeno cinque soci può essere messo anche in votazione il diritto di voto dei soci in merito alle delibere del Consiglio; nel tal caso le decisioni verranno prese a maggioranza dei presenti più uno

Il Consiglio è valido in prima convocazione se intervengono direttamente almeno metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione indipendentemente dai partecipanti

Le decisioni vengono prese con maggioranze di almeno metà più uno dei consiglieri ovvero da applicazione del comma precedente

Articolo 9: Consulta del Lavoro

E' un organo consultivo, coordinato da un referente nominato dall' Assemblea dei Soci o dal Presidente, che viene da questi convocato almeno una volta all' anno, anche congiuntamente all' Assemblea dei Soci.

E' costituita dai Referenti del personale, indicati all' Associazione in fase di iscrizione o successivamente, i quali collegialmente studiano, illustrano, spiegano e indicano le soluzioni per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, collaboratori e occupati in genere

Le osservazioni riportate all' Assemblea dei Soci saranno da questa elaborate e tenute in considerazione nella definizione degli interventi operativi da rappresentare agli organi di competenza o alla Regione

Articolo 10: Commissioni di studio

Le commissioni di studio sono gruppi di lavoro composti da uno o più soci o non-soci che si dedicano a studiare, illustrare e spiegare un dato argomento affidato dall' Associazione

Ogni gruppo è coordinato da un Referente, scelto anche tra i non soci e nominato dall' Assemblea, dal Consiglio o dal Presidente e si incarica di aggiornare l' Assemblea o il Consiglio o il Presidente con la periodicità del caso

Unico argomento precluso alle commissioni sarà quello relativo alla fruizione di servizi esterni (compresi i gruppi di acquisto): eventuali offerte in tal senso saranno indirizzate direttamente all' Associazione e sottoposte al vaglio dell' Assemblea dei Soci

I gruppi di lavoro possono essere temporanei o permanenti, i componenti possono cambiare dalla costituzione allo scioglimento; quello che deve comunque essere garantito è la continuità funzionale e la responsabilità nei confronti degli associati

Articolo 11: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, cui sono devolute funzioni disciplinari, è costituito da tre componenti che non possono assumere altri incarichi istituzionali

Il Collegio deve riunirsi anche su richiesta di un solo iscritto quando l' ammissibilità di un ricorso sia stata riconosciuta valida anche da un solo membro del Collegio, ovvero dal Garante della Trasparenza, ovvero dal Presidente

CAPO 3 CARICHE ISTITUZIONALI

Articolo 12: il Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente viene nominato dall' Assemblea dei soci e assume l' incarico di rappresentare la ReALTà presso terzi, siano essi istituzioni pubbliche o private

Vigila sull' osservanza delle norme statutarie, convoca gli organi collegiali e presiede il Consiglio Direttivo; provvede che siano eseguite le direttive degli organi collegiali, promuove e mantiene rapporti amministrativi, politici, sindacali e con altre organizzazioni; coordina le attività dei componenti degli organi collegiali; ha facoltà di cooptare, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e all' Assemblea, il Segretario ed un Consigliere aggiunto oltre le quote da statuto nei casi in cui i componenti del Consiglio siano in numero pari

In caso di impedimento temporaneo o definitivo, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Anche il Vicepresidente viene eletto dall' assemblea dei soci e collabora direttamente con il Presidente per gli stessi impegni organizzativi

Articolo 13: il Segretario

Il segretario, anche non socio, in stretta collaborazione con il Presidente coadiuva quest' ultimo per il disbrigo di tutte le pratiche ordinarie e straordinarie ed esercita la dovuta sorveglianza per la corretta esecuzione delle deliberazioni dell' Associazione; aggiorna inoltre l' elenco e l' anagrafica degli iscritti; tiene e mantiene la documentazione relativa agli atti dell' Associazione

In caso di impedimento può essere sostituito dal Tesoriere o da un Consigliere su delibera dell'Assemblea

Sempre su decisione dell'Assemblea l'incarico di Segretario può anche essere accorpato con quello di Tesoriere

Articolo 14: il Tesoriere

Il tesoriere, anche non socio, cura l'amministrazione e l'organizzazione amministrativa; coordina e sovrintende la raccolta delle entrate e la disposizione delle uscite deliberate; tiene aggiornato il registro di cassa e le relative scritture contabili; espone periodicamente la situazione economico-finanziaria agli associati e risponde ad eventuali chiarimenti da parte degli associati. Firma la relazione finanziaria per il Consiglio Direttivo

In caso di impedimento può essere sostituito dal Segretario o da un Consigliere su delibera dell'Assemblea

Sempre su decisione dell'Assemblea l'incarico di Tesoriere può anche essere accorpato con quello di Segretario

Articolo 15: il Garante della Trasparenza

Il compito del garante della Trasparenza è di accertare e verificare che tutti gli atti dell'associazione ed i comportamenti degli associati ovvero delle cariche istituzionali siano conformi ai principi deontologici assunti

Inoltre il Garante della Trasparenza raccoglie e dà seguito, se del caso, alle istanze dell'Utenza per migliorarne i rapporti con il Servizio Sanitario.

Il Garante della Trasparenza svolge le sue funzioni prestando sempre e comunque la massima attenzione alla riservatezza e protezione delle sorgenti informative e non può inderogabilmente assumere altre cariche istituzionali

Articolo 16: durata delle cariche; incompatibilità, decadenza e revoca

Gli eletti alle cariche sociali esercitano la loro funzione per anni uno e sono rieleggibili

Non sono cumulabili le cariche di Presidente con quelle di Segretario e Tesoriere

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e sono sostituiti con decisione assembleare

Qualunque carica può essere revocata anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza, qualora l'Assemblea, con maggioranza da decisioni straordinarie, esprima parere in tal senso.

Il Presidente viene sostituito provvisoriamente dal Vicepresidente, il Segretario e Tesoriere da un socio di gradimento dell'Assemblea

Articolo 17: riferimento alle norme di legge e modifica dello Statuto e Regolamento

Per quanto non previsto dal presente Statuto e che possa aver riferimento con le norme di legge, si fa espresso richiamo ad esse

Il presente Statuto può essere modificato con il consenso di almeno la metà più uno degli iscritti in sede di Assemblea Straordinaria e la richiesta di modifica deve essere presentata da almeno un terzo degli associati

Per l'applicazione del presente Statuto è prevista l'emanazione di uno specifico Regolamento proposto da parte del Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Straordinaria

CAPO 3 PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 18: Patrimonio e Bilancio

La ReALTà è un'associazione senza scopo di lucro

Il funzionamento economico-finanziario dell'associazione sarà conforme al Regolamento ma fondamentalmente non verranno assunti debiti o impegni senza la copertura economica relativa. I soci decideranno in assemblea l'impegno economico e le relative modalità di assolvimento

Tutte le spese fatte in nome e per conto della Rete devono essere approvate dall'Assemblea dei soci ed equamente divise tra gli stessi salvo diversa decisione assembleare come da decisioni ordinarie. In caso contrario saranno a carico esclusivo di chi le avrà eseguite o commissionate.

Anche eventuali donazioni, elargizioni o finanziamenti da parte di terzi saranno sottoposti al vaglio dell'Assemblea sulla possibilità di accettazione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, eventualmente e comunque accumulato, verrà devoluto ad opere umanitarie, sanitarie o sociali su delibera dell'assemblea dei soci o potrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Testo approvato all'unanimità senza astensioni dall'Assemblea Costitutiva dei Soci in data 6 Giugno 2012

IL SSGW YAMU
dell'Assemblea
Roberto

IL PRESIDENTE
dell'Assemblea
[Signature]

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
21.6.2012

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere
N. <u>14.159</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>21.6.2012</u>
REGISTRATO CON EURO <u>168,00</u>
IL DIRIGENTE <u>[Signature]</u>

